



TRIBUNALE FEDERALE

Sentenza n. 11/23

Il Tribunale Federale, composto dai sigg.ri

Pres. Salvatore GIACCHETTI (Presidente),

Gen. Ugo MARCHETTI (relatore),

Cons ..Roberto BUCCHI(componente),

assistiti dal Dott. Francesco PANTANO, riunito in videoconferenza, mediante applicazione Meet di Google, il giorno 9 marzo 2023, ha emesso la seguente sentenza nei confronti del licenziato Silvano CARETTI (licenza di conc./cond. n.93739).

FATTO

Con provvedimento n.56/22, rimesso a questo Tribunale in data 2 febbraio 2023, la Procura Federale deferiva il licenziato Silvano CARETTI, meglio sopra individuato, per aver commesso i fatti di seguito descritti, ritenuti integrativi della violazione degli artt. 7, 8.1, 89, lett.c), del Regolamento Sportivo Nazionale (di seguito, RSN), nonché dell'art.21 delle Norme Generali Rally, chiedendo, contestualmente, in applicazione degli artt. 217, 227.3, 227.11 e 227.12 del RSN, l'irrogazione della sanzione della sospensione della licenza per un periodo di giorni 90 (novanta), oltre all'applicazione della pena dell'ammenda per euro 2.000.

Nel dettaglio va preliminarmente rappresentato come il provvedimento de quo facesse seguito ad una previa segnalazione - pervenuta alla Procura - rimessa dal Presidente dei Commissari Sportivi (CC.SS) della competizione 8^ Rally 2 Laghi - 12^ Rally dell'Ossola -, competizione svoltasi nelle date 19/20 novembre 2022. Nel merito, mediante la predetta segnalazione veniva portata a conoscenza della Procura Federale la Decisione nr 2, datata 20 novembre 2022, sottoscritta dai Commissari Sportivi sopra richiamati, Decisione che, tenuto conto della esplicita segnalazione del Direttore di gara - radicata su indicazioni concordi dei responsabili di due distinte postazioni dislocate lungo la pista - sanzionava il conduttore Silvano CARETTI con l'esclusione dalla competizione stessa poiché "" si fermava lungo la P.S., si toglieva il casco protettivo e percorreva parte della P.S.1 Aurano senza indossarlo", circostanze documentalmente comprovate da specifiche foto e da video rilevati dalla camera car della vettura condotta dal CARETTI (documenti e segnalazioni costituenti parte integrante del fascicolo istruttorio).

DIRITTO

Ciò premesso, al fine di illustrare compiutamente le circostanze a fondamento delle decisioni assunte, va posto in evidenza come l'incolpato, sia preliminarmente rispetto alla presente Udienza sia nel corso della stessa - cui non ha inteso presenziare -, non abbia fatto conoscere valutazioni proprie né abbia inteso giustificare il suo comportamento. Solo in sede di audizione in vista del provvedimento poi adottato dai Commissari Sportivi, il licenziato ha inteso motivare la mancata



tenuta del casco protettivo semplicemente riferendo un “disturbo all’orecchio”, non meglio specificato, in natura e misura, né, tantomeno, comprovato.

Il comportamento trasgressivo, quindi, formalmente e regolarmente posto all’attenzione degli Organismi competenti nonché documentalmente comprovato., viene , nell’istruttoria, attestato dallo stesso responsabile, e da quest’ultimo, giustificato con argomentazioni di certo non legittimanti e obiettivamente inconcludenti. Di contro, la violazione appare particolarmente grave afferendo ad un obbligo il cui ricercato rispetto persegue il fondamentale obiettivo della sicurezza, individuale e collettiva, in un contesto operativo qualificato da singolare rischiosità, circostanza questa la cui indubbia ed immanente ricorrenza richiede adempimenti ponderati, puntuali, partecipati. Peraltro, il comportamento assunto dall’incolpato nella specifica vicenda nel suo insieme, si caratterizza per uno speciale atteggiamento di distacco se non indifferenza, sia avuto riguardo al valore funzionale ed alle ragioni di vincolatività delle prescrizioni normative disottemperate, che in rapporto alle procedure di verifica delle responsabilità. Sotto il primo profilo, la trasgressione delle norme è stata palesemente manifestata, umiliandone l’effettività, e si distingue, aggiuntivamente, per continuità e ripetitività pur nella consapevolezza che la circostanza sarebbe stata – come si è puntualmente verificato - rilevata e comprovata; una violazione plateale, rispetto ad una disposizione - chiarissima nei dettati e nelle finalità - che non ammette eccezioni in ragione del valore della tutela perseguita; una disposizione essenziale nel sistema, e, ciononostante, elusa senza cause legittimanti; una violazione che, per modalità e motivazioni, testimonia, soprattutto, un atteggiamento di noncuranza - in rapporto al contesto ed ai suoi parametri fondanti – in contrasto con il criterio di partecipazione attiva e costruttiva che deve ispirare il comportamento sportivo in genere e, in specie, l’azione del licenziato Aci tenuto conto del dettato dei commi 1 e 2 dell’art 8 del R.S.N. Distacco che si ritrova anche successivamente, tanto in fase istruttoria che dibattimentale, reso manifesto dal disinteresse dell’incolpato rispetto all’evoluzione della vicenda, prima e durante la presente Udienza, nonostante le diverse, formali attivazioni.

Tutto ciò premesso ed evidenziato che, non intervenuto il deferito, la Procura Federale, nella presente Udienza, ha confermato le proposte formulate in sede di deferimento, questo Tribunale, condividendo quanto proposto dalla Procura, ritiene il Silvano CARETTI responsabile della violazione degli artt. 5, 8.1, 89, lett.), R.S.N., nonché 21,1.2., delle Norme Generali Rally, e, visti gli artt.217, 227.3, 227.11 e 227.12 , stesso R.S.N., lo condanna alla sanzione della sospensione della licenza per un periodo di giorni 90 (novanta) a far tempo dall’inizio del prossimo calendario sportivo, oltre all’ammenda di euro 2.000 (duemila).

PQM

Il Tribunale Federale dichiara il licenziato Silvano CARETTI (licenza di conc./cond. 93739) responsabile della violazione degli artt.5, 8.1, 89, lett c.) RSN, nonché 21,1.2., Norme Generali Rally e gli applica la sanzione della sospensione della licenza per giorni 90 (novanta) a far tempo dall’inizio del prossimo calendario sportivo, oltre all’ammenda di euro 2.000 (duemila).

Deciso in videoconferenza, il 9 marzo 2023

IL COMPONENTE ESTENSORE

Gen. Ugo MARCHETTI

IL PRESIDENTE

Pres. Salvatore GIACCHETTI